



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 118 del 17.12.2012
Modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 28.03.2014
Modificato con deliberazione di C.C. n. 99 del 20.12.2016

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Istituzione dell'imposta.....	2
Articolo 3 - Presupposto dell'imposta	2
Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli adempimenti strumentali alla esazione	2
Articolo 5 - Esenzioni	2
Articolo 6 - Misura dell'imposta	3
Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione	3
Articolo 8 - Versamenti.....	4
Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento	4
Articolo 10 - Sanzioni.....	5
Articolo 11 - Riscossione coattiva.....	5
Articolo 12 - Rimborsi.....	5
Articolo 13 - Pubblicazione.....	6
Articolo 14 - Finalità dell'imposta.....	6
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali.....	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Desenzano del Garda.
3. La Giunta Comunale, in sede di determinazione delle aliquote per ciascun anno fiscale, determina contestualmente i periodi di esenzione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 23/2011.
4. Per l'anno 2013 l'imposta di soggiorno si applicherà dal 1 aprile al 31 ottobre.

Articolo 3 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Desenzano del Garda.

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli adempimenti strumentali alla esazione

2. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Desenzano del Garda che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
3. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, è responsabile degli obblighi strumentali e accessori previsti dal successivo art. 7 e art. 8.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno compreso;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;

- e) i “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - f) sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
2. L’applicazione dell’esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

Articolo 6 - Misura dell’imposta

1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell’art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
2. Le misure dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge, entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d’imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Desenzano del Garda sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno. I relativi strumenti di pubblicizzazione saranno predisposti a cura e spese del Comune e redatti in più lingue.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di Desenzano del Garda, contestualmente alla comunicazione delle presenze mensili alla Provincia e comunque entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, il numero delle presenze con l’evidenziazione delle eventuali esenzioni in base al precedente art. 5, l’imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall’Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d’informatizzazione.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
5. I gestori delle strutture ricettive devono inviare all’Ufficio Tributi del Comune, e con cadenza mensile, per l’intero anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) indipendentemente dal periodo di applicazione dell’imposta di soggiorno, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica che viene spedita alla provincia di Brescia. Limitatamente all’anno 2014 le copie delle statistiche relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo potranno essere inviate

entro il 10 maggio (termine previsto per la trasmissione della copia della statistica del mese di aprile).

6. I gestori delle strutture ricettive, in quanto agenti contabili, devono trasmettere annualmente entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21), contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riversate alla Tesoreria del Comune. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
7. Il Conto della gestione deve essere trasmesso esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R..
8. I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Amministrazione Comunale, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

Articolo 8 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, ed al successivo versamento delle somme riscosse al Comune di Desenzano del Garda.
2. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare l'imposta il gestore deve far compilare l'apposito modulo, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 5 giorni lavorativi, al Settore Tributi. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante bonifico bancario sul c/c n. IT14G050345446200000044424 intestato al Comune di Desenzano del Garda;
 - b) mediante versamento su c/c/p n. 18622258 Servizio Tesoreria Comunale di Desenzano del Garda;
 - c) Con Carta di Credito o Bancomat presso lo sportello Entrate e Riscossioni del Comune;
 - d) mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale (Banco Popolare Soc. Coop. Piazza Matteotti n. 1 Desenzano del Garda)
 - e) mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e

documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Desenzano del Garda da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare

sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13 - Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.

Articolo 14 - Finalità dell'imposta

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011:
 - a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
 - b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
3. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, la Giunta Comunale istituirà una commissione composta da rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2013.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.